Pubblicato il 16/10/2026

N. 00177 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A03C546272, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta e Luca Di Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Evelina Stefani e Martina Zini, con domicilio digitale presso la PEC del primo difensore, e con domicilio fisico presso la sede della Provincia in Trento, piazza Dante n. 15;
- l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Novareti S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- dell'aggiudicazione comunicata il 13 gennaio 2026 a mezzo di pec con provvedimento prot. s171/26/AT122784-4076/23, recante «Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'ambito unico territoriale di Trento – Comunicazione di aggiudicazione ai sensi degli artt. 90 e 36 del D.lgs. 36/2023», con il quale l'Agenzia Provinciale per Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento ha aggiudicato la gara a Novareti S.p.A.;
- nonché, del verbale rep. N. 4/2026 d.d. 13.1.2026, con cui la S.A. ha disposto l'aggiudicazione della gara in favore di Novareti S.p.A. e di tutti gli ulteriori atti presupposti connessi e consequenziali, ivi compresi, per occorrer possa e nei limiti di cui ai successivi motivi di Ricorso: i verbali delle sedute del seggio di gara e delle sedute della Commissione tecnica, la comunicazione del 20.1.2026 prot. n. s171/26/AT122784-4076/23, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha respinto la richiesta di autotutela presentata da Italgas in data 16.1.2026, unitamente alle note ivi menzionate, la comunicazione trasmessa dal Presidente della Commissione tecnica acquisita al prot. prov. n. 61242 dd. 23.01.2026, la nota inviata dal responsabile unico di progetto prot. n. 61886 dd. 23.01.2026 e, *in parte qua*, il Disciplinare di Gara, nonché i Chiarimenti resi dalla S.A.;

per la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato ai sensi degli artt. 121 e/o 122 c.p.a.

nonché per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica con domanda di subentro della Ricorrente nel contratto eventualmente stipulato.

quanto al ricorso incidentale notificato da Novareti S.p.a. depositato il 25 marzo 2026

- degli atti di svolgimento della "procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'ambito unico territoriale di Trento", aggiudicata, con nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. PAT/RFS171-13/01/2026-0022058, a favore dell'odierna controinteressata e ricorrente incidentale, Novareti s.p.a., ivi compresi i verbali delle sedute del seggio di gara e delle sedute della Commissione tecnica, nonché la *lex* specialis di gara e i relativi chiarimenti resi dalla Stazione appaltante, il tutto nei limiti di quanto oggetto del ricorso incidentale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti (al ricorso introduttivo) depositato il 24 aprile 2026

- degli stessi atti già gravati con il ricorso introduttivo;

per la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato ai sensi degli artt. 121 e/o 122 c.p.a.

nonché per la condanna della Stazione Appaltante ("S.A.") al risarcimento in forma specifica con domanda di subentro della Ricorrente nel contratto eventualmente stipulato;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti (al ricorso incidentale) depositato in data 8 giugno 2026

- della *lex* specialis della "procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'ambito unico territoriale di Trento" (CIG A03C546272), limitatamente al sub-criterio C3.4 del Disciplinare di gara (pag. 40) con riferimento alla valutazione degli "interventi

proposti di rinnovo degli impianti di protezione catodica" e, in particolare, con riferimento alla nozione di "vita utile dei componenti", per la denegata ipotesi in cui fosse interpretata nel senso fatto proprio dalla ricorrente principale nel IV motivo aggiunto e cioè nel senso che i concorrenti fossero tenuti, nel proporre gli interventi di rinnovo di tali componenti, ad applicare a questi le medesime vite utili delle reti a cui gli impianti di protezione catodica erano associati, secondo quanto indicato dalla Stazione Appaltante nei Chiarimenti sui Quesiti n. 56 e n. 113, richiamando le vite utili individuate nelle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" di cui al D.M. 22.5.2014; nonché dei predetti Chiarimenti sui Quesiti n. 56 e n. 113 e, *in parte qua* e quale atto presupposto, delle predette Linee Guida ministeriali, sempre solo ove interpretate nel senso sopra indicato;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti (al ricorso incidentale) depositato il 20 luglio 2026

- degli atti di gara – e, in particolare, del verbale n. 12 del 24 marzo 2025 – nella parte in cui la commissione ha assegnato il massimo punteggio a Italgas Reti s.p.a. con riferimento al criterio C4.

Visto il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione di Novareti S.p.a. e della Provincia Autonoma di Trento;

Vista la memoria depositata da Novareti s.p.a.;

Vista l'ordinanza collegiale n. 34 del 5 marzo 2026;

Visti il ricorso incidentale proposto da Novareti s.p.a. e i relativi allegati;

Viste le memorie e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

Vista l'ordinanza cautelare n. 7 del 23 aprile 2026;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto da Italgas Reti s.p.a.;

Visto il primo ricorso per motivi aggiunti promosso da Novareti s.p.a.;

Vista la documentazione depositata dalle parti costituite;

Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti (all'incidentale) di Novareti s.p.a.;

Vista la documentazione depositata da Italgas Reti s.p.a. e viste le memorie di tutte le parti:

Visti gli articoli 119 e 120 cod. proc amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice all'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2026 la cons. Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo in esame – notificato in data 11 febbraio 2026 e depositato il giorno successivo – la società Italgas Reti s.p.a. ha impugnato l'aggiudicazione a Novareti S.p.a., comunicata il 13 gennaio 2026, della gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell'Ambito Unico Provinciale di Trento; nonché, i verbali di gara e, *in parte qua*, il disciplinare e i chiarimenti.

Precisando che hanno partecipato solo le due contendenti, espone in punto di fatto che:

- per la suddetta gara il disciplinare ha previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 28 punti per l'offerta economica e 72 punti per l'offerta tecnica da assegnare in base a sub criteri;
- in data 18 dicembre 2024 è stata nominata la commissione tecnica per l'esame delle offerte tecniche, che ha dedicato varie sedute riservate alla valutazione della documentazione contenuta nella Busta 1; e ha concordato sulla possibilità di condividere detta documentazione nel corso delle sedute da remoto, con onere di restituzione della stessa per una conservazione idonea a garantire immodificabilità e segretezza; e, tuttavia, dall'esame dei verbali non si evince quale documentazione sia

stata effettivamente caricata sulla piattaforma, né se tutta la documentazione caricata sia stata effettivamente esaminata;

- al fine di rispettare il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, è stato previsto il divieto, a pena di esclusione, di inserimento nell'offerta tecnica di documenti contenenti elementi di carattere economico; con correlativo obbligo di inserire tali documenti in busta chiusa separata (BUSTA 2); prescrizione che non sarebbe stata rispettata da Novareti s.p.a.;

- esaminata tutta la documentazione, e attribuiti i punteggi alle offerte economiche – con l'offerta della ricorrente quale offerta più conveniente sotto il profilo economico – Novareti s.p.a. ha conseguito il punteggio complessivo più elevato, con successiva sottoposizione alla verifica di anomalia che, tuttavia, non ha avuto ad oggetto gli oneri della sicurezza aziendale in quanto non indicati dall'aggiudicataria;

- aggiudicata la gara alla predetta, e trasmessa la comunicazione di aggiudicazione il 13 gennaio 2026 con contestuale disponibilità della documentazione, la stazione appaltante ha accolto in parte le richieste di oscuramento di Novareti s.p.a., impugnate da Italgas Reti s.p.a. con ricorso accolto da questo Tribunale con sentenza n. 11/2026.

La ricorrente, pertanto – in attesa di esaminare la documentazione completa dell'aggiudicataria – ha contestato tale esito in base alle informazioni disponibili, deducendo le censure di:

1) *VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 108, CO. 9, 91, CO. 5 E 110 DEL D.LGS. 36/2023, DELL'ART. 30, PAR. 3 DELLA DIRETTIVA N. 2014/23/UE E DELL'ART. 36, PAR. 2 DELLA DIRETTIVA N. 2014/25/UE, NONCHÉ DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA. Novareti doveva essere esclusa per non aver adempiuto all'obbligo di indicazione separata degli oneri per la sicurezza aziendale nella propria offerta economica*;

2) *VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA, DEI PARAGRAFI N. 3 E N. 3.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'ART. 97 COST., DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. Novareti doveva essere esclusa per aver violato il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica*;

3) *VIOLAZIONE DEL CRITERIO C.2 E C2.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, DELL'ART. 108 DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA (VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SS. COD. CIV.). La Gara doveva essere aggiudicata in favore di Italgas nei cui confronti è stato erroneamente attribuito il punteggio per il sotto-criterio C.2.2 n. 2 in ragione della erronea applicazione della formula matematica prevista dal Disciplinare*;

4) *VIOLAZIONE DEL PUNTI 4 E 6 DEL DISCIPLINARE E DELL'ART. 101 DEL D.LGS. N. 36/2023. ERRONEA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DI NOVARETI CON RIFERIMENTO AI SUB-CRITERI (I) C.2.1, N. 2 E N. 6; (II) C.2.2 N. 6; C.4 NN. DA 1 A 7. La stazione appaltante ha consentito a Novareti di sanare un vizio della propria offerta tecnica e in questo modo consentito alla controinteressata di conseguire l'aggiudicazione della Gara*;

5) *IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AI MOTIVI DI RICORSO CHE PRECEDONO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLE OFFERTE. L'esame e la valutazione delle offerte da parte della Commissione tecnica sono stati condotti in modo parziale e incompleto e in violazione del principio di segretezza delle offerte*.

Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l'annullamento degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, vinte le spese.

B. – Si sono costituite in giudizio Novareti s.p.a. e la Provincia Autonoma di Trento.

C. – Con ordinanza collegiale n. 34 del 5 marzo 2026 è stata accolta l'istanza di rinvio presentata da Novareti s.p.a., con adesione delle altre parti, con differimento della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026.

D. – Con ricorso incidentale Novareti s.p.a. ha impugnato gli atti di gara, tra cui la *lex specialis* e i chiarimenti nei limiti del proprio interesse, deducendo avverso tali atti:

1) *MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI ALL'OFFERTA TECNICA DI ITALGAS (PIANO DI SVILUPPO DEGLI IMPIANTI), CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI TALI PUNTEGGI*

- *Sull'errata applicazione del sub-criterio C1.3 - "Sono stati verificati i possibili sviluppi e ottimizzazioni di rete definite nei Documenti Guida": violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dell'art. 15, D.M. n. 226/2011; eccesso di potere per manifeste irragionevolezza, illogicità, ingiustizia e disparità di trattamento*;

- *Sulla errata applicazione del sub-criterio C1.7 – "Estensione della verifica del dimensionamento delle cabine RE.MI": violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifeste irragionevolezza e illogicità*;

- *Sull'errata applicazione del sub-criterio C1.6 – "È stato verificato il corretto dimensionamento delle cabine RE.MI", nonché dei connessi sub-criteri C2.1.6 e C2.2.6: violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; manifeste illogicità, irragionevolezza e ingiustizia*;

- *Sull'errata applicazione dei sub criteri C2.1.1 (comuni metanizzati) e C2.2.1 (comuni non metanizzati) – "Grado di dettaglio degli elaborati progettuali in*

conformità al DLgs 36/2023"; sulle correlate implicazioni anche sull'errata applicazione del sub-criterio C2.1.2 – "La scelta degli investimenti proposti segue una logica di ottimizzazione dei benefici tecnici/economici/socio ambientali": violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 in relazione al concetto di equivalenza ad un progetto esecutivo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, manifeste irragionevolezza, illogicità, ingiustizia e disparità di trattamento;

- *Sull'errata applicazione del sub criterio C2.2.3 – "Estensione di rete proposte: numero di Comuni Non Metanizzati nei quali l'offerente intende effettuare il servizio impegnandosi a costruire gli impianti di distribuzione": violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto*;

2) *MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO INDUSTRIALE DI ITALGAS RETI S.P.A.: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 177, COMMA 5 E DELL'ART. 185, COMMA 5, D.LGS. N. 36/2023; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA; VIOLAZIONE DELL'ALLEGATO B AL DISCIPLINARE-TIPO DI CUI AL D.M. N. 226/2011; ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI ISTRUTTORIA*;

3) *MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE PROPOSTI IN RELAZIONE A SPECIFICI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE DI ITALGAS RETI S.P.A. (PER LA DENEGATA IPOTESI DI RITENUTA FONDATEZZA DI TALI MOTIVI)*

- *Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale. Illegittimità della lex specialis di gara con riferimento al sub-criterio C2.2.2 e alla formula matematica ivi prevista: eccesso di potere per manifeste illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà,*

ingiustizia e disparità di trattamento; violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità;

- *Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale: violazione della lex specialis di gara e del chiarimento reso sul Quesito n. 92; eccesso di potere per manifeste irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia e disparità di trattamento*.

Ha, quindi, proposto l'istanza cautelare al solo dichiarato fine di paralizzare quella presentata dalla ricorrente principale; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale, con vittoria di spese.

E. – La Provincia Autonoma di Trento ha depositato documentazione e, con memoria, ha avversato entrambi i ricorsi chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Anche le parti private hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.

F. – Con ordinanza n. 7 del 23 aprile 2026 è stata fissata l'udienza pubblica del 16 luglio 2026 con contestuale rinuncia alle rispettive istanze cautelari, nonché con l'impegno assunto dalla Provincia di non dare esecuzione al provvedimento di aggiudicazione.

G. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 aprile 2026 e depositato il giorno successivo, Italgas Reti s.p.a. – ribadendo tutte le richieste già formulate con il ricorso introduttivo – ha dedotto avverso gli atti impugnati le ulteriori censure di:

1) *VIOLAZIONE DEI SUB-CRITERI C.1.8 E C.1.10 DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEA APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA*;

2) *VIOLAZIONE DEL SUB-CRITERIO C. 4.2 DEL DISCIPLINARE E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEA APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA*;

3) *VIOLAZIONE E DEL SUB-CRITERIO C1.4 DEL DISCIPLINARE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA*;

4) *VIOLAZIONE DEL SUB-CRITERIO C3.4 DEL DISCIPLINARE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA*.

H. – Con un primo ricorso per motivi aggiunti (al ricorso incidentale) Novareti s.p.a. ha avversato il quarto motivo aggiunto proposto da Italgas Reti s.p.a. sull'applicazione del sub criterio C.3.4 ("interventi proposti di rinnovo degli impianti di protezione catodica").

A tal fine, ha impugnato in via cautelativa sia la legge di gara e i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, ove intesi come vincolanti sulla vita utile della protezione catodica pari a 60 anni (vita utile delle condotte da proteggere); sia, le Linee Guida di cui al D.M. 22 maggio 2014, deducendo a tal fine, il *MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO CON RIFERIMENTO AL IV MOTIVO AGGIUNTO DI ITALGAS RETI S.P.A.: ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA TECNICA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, MANIFESTE ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA. CON RIFERIMENTO AI CHIARIMENTI IMPUGNATI: ANCHE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA.*

Pertanto – ferma la richiesta di rigetto del ricorso di Italgas Reti s.p.a. – ha chiesto l'accoglimento del complessivo ricorso incidentale, con vittoria di spese.

I. – In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusive.

I.1. – La difesa della Provincia ha preliminarmente precisato di non avere adottato alcun provvedimento volto all'avvio della concessione; con conseguente eccezione di inammissibilità della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto.

Quindi, ad integrazione delle deduzioni già esposte, ha ulteriormente argomentato sulle prime due censure del ricorso introduttivo e, quanto al ricorso per motivi aggiunti, ne ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità in quanto tendente a sostituirsi alla valutazione dell'organo tecnico. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto complessivamente infondato.

Ha altresì avversato i motivi aggiunti al ricorso incidentale, chiedendo la declaratoria di irricevibilità, di inammissibilità e/o il rigetto.

I.2. – La difesa della ricorrente principale ha ribadito la fondatezza del ricorso introduttivo, replicando alle memorie della fase cautelare; quanto ai motivi aggiunti al ricorso incidentale, ne ha eccepito l'irricevibilità chiedendone anche la reiezione nel merito.

I.3. – La difesa di Novareti s.p.a. ha documentato di avere presentato un'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 35, co. 5, del d. lgs. n. 36/2023 al fine di acquisire copia non oscurata del documento di Italgas "C.4.0 – Iniziative di innovazione tecnologica – affidabilità e fattibilità tecnico-economica – SECRET.pdf", articolando altresì un'istanza di esibizione *ex* art. 63, co. 2, cod. proc. amm.; ha quindi dedotto su tutti i profili di censura proposti da Italgas Reti s.p.a., chiedendone il rigetto.

L. – Le parti hanno, altresì, depositato memorie di replica.

L.1. – La Provincia ha replicato alle deduzioni di entrambe le contendenti, ed ha reso noto di avere parzialmente accolto l'istanza di accesso di Novareti s.p.a., trasmettendo, con nota del 25 giugno 2026, la copia parzialmente non oscurata del documento richiesto.

L.2. – La ricorrente principale ha ribadito le argomentazioni già svolte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L.3. – Novareti s.p.a. ha replicato sia in rito che nel merito; ha, altresì, chiesto il rinvio della trattazione, in quanto all'esito dell'accesso – da cui è conseguita la rinuncia all'istanza di esibizione – ha preannunciato la proposizione di motivi aggiunti per contestare i punteggi attribuiti ad Italgas Reti s.p.a. per il criterio C.4.

M. – All'esito dell'udienza pubblica del 16 luglio 2026, in accoglimento dell'istanza di rinvio, con ordinanza n. 110/2026 è stata fissata l'udienza del giorno 8 ottobre 2026.

N. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti (al ricorso incidentale), notificato e depositato il 20 luglio 2026, la controinteressata ha impugnato gli atti di gara – e, in particolare, il verbale n. 12 del 24 marzo 2025 – nella parte in cui la commissione ha assegnato il massimo punteggio a Italgas Reti s.p.a. con riferimento al criterio C.4, deducendo il motivo V) *Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (criterio C4 del Disciplinare di gara, pagg. 40-42). Eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti di fatto; manifeste illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento*.

Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, e l'accoglimento del ricorso incidentale, con vittoria di spese.

O. – In vista dell'udienza pubblica la Provincia ha ribadito di non avere adottato alcun provvedimento in esecuzione dell'aggiudicazione, eccependo l'inammissibilità della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto; ha quindi replicato sia alle difese della ricorrente principale, sia al quinto motivo del ricorso incidentale, chiedendo il rigetto di entrambi i gravami, con vittoria di spese.

Tutte le parti hanno ribadito le argomentazioni già esposte, insistendo nelle rispettive conclusioni; e Italgas ha, altresì, eccepito l'irricevibilità per tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità, con replica di Novareti s.p.a..

P. – All'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2026 – presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, i quali hanno insistito nelle rispettive argomentazioni – la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il complessivo gravame – un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti – promosso dalla società Italgas Reti s.p.a. (d'ora in poi "Italgas") avverso l'aggiudicazione a Novareti S.p.a. (d'ora in poi "Novareti") disposta dalla Provincia Autonoma di Trento (d'ora in poi "PAT") della gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell'Ambito Unico Provinciale di Trento.

Oggetto della decisione, ad ampliamento del *thema decidendum*, è altresì il ricorso incidentale, e i successivi due motivi aggiunti, promossi da Novareti avverso l'ammissione alla gara di Italgas e l'assegnazione di parte dei punteggi alla predetta.

B. – Deve, quindi, essere prioritariamente esaminato il complessivo ricorso promosso da Italgas, in applicazione della regola processuale di priorità logica, potendo l'eventuale inammissibilità o infondatezza di tale gravame determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 334; T.R.G.A., Trento, 22 gennaio 2025, n. 12).

Invero, l'eventuale reiezione del ricorso principale – tendente a conseguire l'aggiudicazione a seguito dell'esclusione di Novareti – farebbe comunque venir meno l'interesse, anche solo strumentale, di quest'ultima all'esame delle censure incidentali: pertanto, in ossequio al principio di economia processuale, all'esame del ricorso incidentale si procederà solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

C. – Ciò premesso e chiarito, il ricorso principale non è fondato.

C.1. – Con il primo motivo – potenzialmente di carattere escludente – Italgas deduce, quale causa di esclusione di Novareti, la mancata indicazione e quantificazione

nell'offerta economica degli oneri aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come prescritto a pena di esclusione dall'art. 108, co. 9, del d. lgs. n. 36/2023.

Con un primo profilo di tale doglianza evidenzia che, rispetto alla previsione del disciplinare che escluderebbe l'obbligo di indicazione specifica di tali oneri – secondo cui la "*domanda di partecipazione contiene* (tre le altre) la dichiarazione "*di aver compreso nella determinazione dell'offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori*" (pagine 54 e 55 del disciplinare, punto 6), – tale generica dichiarazione non escluderebbe l'obbligo *ex lege* di indicare separatamente gli oneri aziendali, al fine di appurare che il concorrente intenda effettivamente farsi carico di tali oneri, e la sua offerta sia in grado di coprire effettivamente tali costi.

Inoltre, con riferimento al chiarimento n. 94 reso dalla PAT sulla compilazione dei campi del portale, Italgas osserva innanzitutto che tale chiarimento atteneva alle modalità di compilazione di determinati campi; e che – anche a ritenere che si intendesse esonerare il concorrente da detto obbligo – un chiarimento non potrebbe porsi in contrasto con una norma imperativa che etero-integra la disciplina di gara; impugnando in via cautelativa sia il punto 6) del disciplinare che il chiarimento n. 94, se intesi in tale senso, per contrasto con la norma imperativa.

Con un secondo profilo assume che dalla violazione dell'art. 108, co. 9, sarebbe derivata anche la violazione dell'art. 110, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023; evidenziando che il RUP nel sub procedimento di verifica dell'anomalia non avrebbe vagliato la congruità degli oneri aziendali della sicurezza.

Novareti e la PAT sostengono, per contro, l'insussistenza dell'invocata causa di esclusione, sia in quanto la norma richiamata non si applicherebbe ad una concessione di servizi, sia in base ai chiarimenti a tal fine forniti; chiedendo pertanto la reiezione della complessiva censura.

C.1.1. – Il primo profilo dell'articolata doglianza non può trovare accoglimento.

Deve innanzitutto osservarsi che la procedura di gara ha ad oggetto "*l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'ambito unico territoriale di Trento*", ai sensi dell'art. 34. co. 1, della l.p. n. 20/2012 afferente al "servizio pubblico di distribuzione di gas naturale".

Tale servizio, come si evince dal disciplinare di gara, attiene ad una "concessione", in cui, sul piano dell'offerta economica, si prendono in considerazione: a) le migliori condizioni economiche in termini di ribasso, espresso in percentuale di un valore massimo dello sconto che il gestore è tenuto a praticare ai clienti finali del proprio ambito, rispetto alle tariffe approvate dall'Autorità; b) lo sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all'utenza; c) la percentuale di remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli enti locali concedenti.

Viene, quindi, in rilievo una concessione di servizi ai sensi dell'art. 176, co. 2, del d. lgs. n. 36/2023, in cui il rischio operativo della relativa gestione – quale definito dall'art. 177, co. 1, dello stesso d. lgs. n. 36/2023 – è in capo al concessionario, il quale acquisisce correlativamente il diritto di gestire il servizio ottenendo il corrispettivo dall'utenza che ne fruisce.

Va precisato su tale punto che – contrariamente a quanto assume Italgas – tale natura concessoria non muta per effetto di una componente di lavori da effettuare, in quanto viene pur sempre in rilievo tale tipologia di rapporto, caratterizzato dal trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo.

Così ricostruita la natura del rapporto concessorio in interesse, non trova applicazione l'art. 108, co. 9, del d. lgs. n. 36/2023 – peraltro, non espressamente richiamato nella legge di gara – a tenore del quale "*Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale*".

Segnatamente, il bando richiama il nuovo Codice "per quanto applicabile o richiamato espressamente nel presente bando" (pag. 2); con rinvio all'art. 106, co. 8 (riduzioni garanzia provvisoria), all'art. 124, all'art. 211, alla "*disciplina contenuta negli artt. 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023*"; nonché, agli articoli da 94 a 98; e il disciplinare richiama gli articoli da 182 a 185, gli articoli 94 e seguenti sui requisiti di ordine generale, su avvalimento e sulla cauzione, e l'art. 110 (richiamo, sul quale si tornerà a breve).

Va anche osservato che il nuovo Codice dei contratti pubblici presenta una disciplina in parte diversa dal precedente Codice, in quanto, a differenza di quanto disposto dall'art. 164, co. 2, del d. lgs. n. 50/2016 – il quale, con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, rinviava ai criteri di aggiudicazione in tema di appalti – l'art. 176 del d.lgs. 36/2023 non opera alcun rinvio alle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 108 per gli appalti.

Piuttosto, l'art. 183 dello stesso d. lgs. n. 36/2023 – richiamato dal disciplinare di gara – stabilisce che "*Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente...*" (comma 1); e che "*Gli enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare*" (comma 3).

Il successivo art. 185 – parimenti richiamato dal disciplinare di gara, e rubricato "Criteri di aggiudicazione" – valorizzando l'autonomia delle stazioni appaltanti nella predeterminazione dei criteri di aggiudicazione stabilisce, ai commi da 1 a 3, che:

1. (*…omissis…*) *Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.*

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

3. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza".

Pertanto, sia alla luce della peculiare disciplina delle concessioni, sia in mancanza di un'espressa indicazione nella legge di gara sull'applicazione dell'art. 108, co. 9, tale disposizione non può trovare applicazione.

Sul punto è stato recentemente rilevato che "*…il d.lgs. n. 36/2023, nella parte dedicata ai "contratti di concessione" (artt. 176 e ss.) e più in particolare alla loro aggiudicazione (artt. 182 e ss.), non opera alcun rinvio alle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture (art. 108), stabilendo all'art. 183 che «[l]e concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente» purché l'offerta risponda ai requisiti minimi prescritti dall'ente concedente, l'operatore possegga i requisiti di capacità tecnica e professionale e economico-finanziaria e lo stesso non sia escluso dalla partecipazione ai sensi degli artt. 94 e 95 (comma 1), e che «[g]li enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare" (comma 3).*

[…] *Nessuna delle disposizioni sopra menzionate rinvia ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, al suo comma 9 …*" (T.A.R. Toscana, Sez. I, 16 settembre 2025, n. 1488).

Rientra, pertanto, nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante decidere, entro i margini consentiti dagli articoli 182 e seguenti del Codice, se applicare o meno la disposizione di cui all'art. 108, co. 9 (nello stesso senso: T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 24 ottobre 2024, n. 3463; anche Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1911, su una concessione di servizi disciplinata dal d. lgs. n. 50/2016, sulla non diretta applicabilità alle concessioni dell'obbligo di indicare i costi della sicurezza aziendale; sul punto, conforme a Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9181).

Non persuade, pertanto, Italgas nella parte in cui sostiene che il richiamo, contenuto nel disciplinare, all'art. 110 del Codice comporterebbe automaticamente l'applicazione diretta dell'art. 108, co. 9, in virtù del richiamo a tale ultima disposizione da parte dell'art. 110.

Invero, il richiamo all'art. 110 attiene al solo e diverso aspetto del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, come si evince anche dalla precisazione contenuta a pag. 77 del disciplinare, secondo cui "*Per gli altri casi di identificazione di offerte anomale e per il procedimento di verifica si rinvia rispettivamente all'art. 16 del regolamento sui criteri di gara di cui al DM 226/2011 e all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023*": l'avverbio "rispettivamente" indica chiaramente che il rinvio all'art. 16 è per "gli altri casi di identificazione di offerte anomale", mentre il rinvio all'art. 110 è per il "procedimento di verifica".

Su tale punto, del resto, il disciplinare si presenta sostanzialmente riproduttivo dell'art. 16, co. 7, del D.M. n. 226/2011.

Deve anche rilevarsi – sempre sul piano della disciplina di gara – che in base al disciplinare (pagina 55, punto 6 della domanda di partecipazione), la "*domanda di partecipazione contiene* (tre le altre) la dichiarazione di "*aver compreso nella determinazione dell'offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori*".

Ora – sebbene Italgas assuma che tale generica dichiarazione non escluderebbe l'obbligo *ex lege* di indicare separatamente gli oneri aziendali – osserva il Collegio che:

- tale dichiarazione è esattamente riproduttiva della previsione del D.M. n. 226/2011, il cui disciplinare tipo (allegato al D.M.) indica quale obbligo per i concorrenti di rendere la su riportata dichiarazione, riprodotta nel disciplinare e nel modello di domanda;
- il chiarimento n. 94 reso dalla PAT – muovendo da un quesito che atteneva alle modalità di compilazione dei campi all'interno del portale – ha precisato che il disciplinare di gara non richiedeva l'indicazione separata della stima dei costi aziendali sulla sicurezza e dei costi della manodopera.

Pertanto, le indicazioni della complessiva legge di gara escludevano la sussistenza di un obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicazione separata dei costi della sicurezza.

Sotto tale profilo – e anche con riguardo al diverso aspetto dell'invocata etero-integrazione della legge di gara – è stato rilevato che "*le condizioni di partecipazione alle procedure di gara devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge deve ritenersi ammessa in casi eccezionali, in quanto l'enucleazione di cause di esclusione non conosciute o non conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza (Cons. Stato, V, n. 4553 del 2016; Corte giust. UE, 2 giugno 2016, in causa C-27/15)*" (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4787).

Ne consegue che – anche sul piano dell'affidamento ingenerato nei partecipanti – va fatto riferimento, oltre che al chiarimento, alla dichiarazione richiesta al già citato punto 6 del disciplinare, con cui gli operatori hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità (anche penale) di aver compreso nella determinazione dell'offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sotto tale profilo, non giova a Italgas il richiamo, effettuato nella memoria depositata il 30 giugno, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2808/2026, in quanto tale decisione – nel confermare la sentenza che aveva respinto analoga censura sulla mancata indicazione (anche) degli oneri per la sicurezza – attiene ad un'ipotesi in cui il modello di domanda non prevedeva l'inserimento della voce relativa ai costi; sicché, tale precedente finisce per confermare anche l'aspetto dell'affidamento ingenerato nel concorrente che si è attenuto a quanto previsto dalla stazione appaltante, come nel caso in esame nel quale, *a fortiori*, il disciplinare ha previsto una dichiarazione omnicomprensiva in ossequio al D.M. n. 226/2011 in assenza di un esplicito richiamo all'art. 108, co. 9, del d. lgs. n. 36/2023.

Non convince Italgas neppure nella misura in cui deduce, ulteriormente, che il richiamo all'art. 110 confermerebbe la presenza di un'ipotesi espulsiva, che sarebbe riferita ai solo oneri aziendali della sicurezza, in quanto l'art. 110 fa sì riferimento a tali oneri, ma insieme ad altri parametri per la valutazione della congruità dell'offerta; e l'eventuale esclusione, lungi dall'avere carattere automatico, si pone a valle di un confronto con l'operatore economico.

Nel caso in esame tale confronto vi è stato con l'invio da parte di Novareti anche della documentazione integrativa; e Italgas non ha mai ritualmente contestato la relazione del RUP sulla congruità dell'offerta.

Deve anche aggiungersi che l'art. 110 rinvia anche al bando per l'indicazione degli elementi specifici utili alla valutazione dell'anomalia; e nel disciplinare di gara la verifica delle offerte anomale rinviene la propria disciplina specifica nel paragrafo 2, il quale prescrive, a pena di esclusione, la presentazione del Piano industriale previsionale redatto secondo un preciso schema, al dichiarato scopo di "consentire di verificare la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi proposti e delle condizioni offerte"; ulteriormente precisando che "*L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilità economica*

*degli investimenti proposti e delle condizioni offerte e, quindi, dell'identificazione di offerte anomale, è corredata dal Piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel documento Allegato "B**".

Il paragrafo si conclude precisando che "*Per gli altri casi di identificazione di offerte anomale si applicheranno le previsioni dell'articolo 16 del Regolamento sui criteri di gara di cui al D.M. 12 novembre 2011, n. 226*".

Tale disposizione del Regolamento ha un contenuto molto specifico, che disciplina puntualmente i criteri di valutazione della congruità delle offerte, e rimanda alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per quanto attiene al "procedimento di verifica", come si evince anche dalla precisazione contenuta a pag. 77 del disciplinare sopra richiamata.

Pertanto – a fronte di una disciplina molto puntuale e specifica anche della valutazione della congruità dell'offerta – la tesi di Italgas non può trovare accoglimento.

A tutto quanto finora rilevato deve anche aggiungersi che, in ogni caso, Italgas non ha fornito – neppure dopo l'esame di tutta la documentazione messa a disposizione dalla PAT all'esito dell'accesso ai documenti di gara – alcun elemento a sostegno della sostanziale mancata considerazione di tali costi; sicché, il profilo di doglianza assume in definitiva una connotazione formalistica, in quanto Italgas si lamenta della mancata separata evidenza di tali costi, elemento che, come chiarito, non era richiesto dal disciplinare, che richiedeva una dichiarazione omnicomprensiva in pedissequa applicazione del D.M. n. 226/2011 (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11465).

Né, d'altro canto, muove rituali profili di censura su un piano sostanziale, anche a fronte dell'esame dei costi del personale da parte della Commissione tecnica (v. verbale n. 18 del 5 giugno 2025) e del RUP (v. relazione finale); nonché, a fronte dell'indicazione di tali costi desumibile dall'elenco elaborati di progetto (v. documento n. 6, voce "stima oneri sicurezza").

Sul punto – come fondatamente eccepito dalla difesa della PAT – i profili di doglianza poi mossi avverso il procedimento di anomalia dell'offerta di Novareti presentano il carattere della novità rispetto a tutti i profili dedotti con il complessivo gravame; sicché, costituiscono un'inammissibile *mutatio libelli*.

C.1.2. – Anche il secondo profilo del primo motivo non può essere accolto.

Va innanzitutto precisato che Italgas – nell'evidenziare che il RUP non avrebbe vagliato la congruità degli oneri aziendali della sicurezza nel sub procedimento di verifica dell'anomalia – si è riservata di proporre motivi aggiunti all'esito dell'esame della nota illustrativa al piano industriale, senza tuttavia avere ulteriormente articolato tale profilo con il gravame aggiuntivo successivamente proposto.

Ciò premesso e chiarito sul piano della dubbia ammissibilità della doglianza non sviluppata, deve in primo luogo osservarsi che – una volta ritenuto infondato il primo profilo, per la ritenuta insussistenza dell'obbligo di indicare separatamente gli oneri della sicurezza aziendale – anche tale secondo profilo deve essere disatteso, in quanto dedotto in via derivata.

In secondo luogo, non si comprende, né Italgas lo chiarisce, come tale omessa separata indicazione possa avere inciso sulla valutazione di congruità dell'offerta.

Va, in ogni caso, rilevato che la disposizione di cui si invoca l'applicazione – l'art. 110, co. 1, del d. lgs. n. 36/2023, richiamato nel disciplinare solo nella parte relativa al procedimento di verifica di anomalia (pag. 76) – non prevede un automatismo espulsivo, in quanto rimette ai documenti di gara l'individuazione degli elementi specifici e rilevanti, sulla cui base deve essere effettuata la valutazione di congruità.

Dal canto suo, il disciplinare regola puntualmente la verifica delle offerte anomale al paragrafo 2, in cui si nota la centralità del Piano industriale previsionale, il quale deve essere corredato (anche) da una "*una nota illustrativa per dimostrare l'attendibilità delle ipotesi tecnico-economiche e finanziarie*", nella quale devono risultare (anche)

"*la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione*".

In concreto, poi, la PAT ha effettuato la valutazione di anomalia dell'offerta, con un complesso sub procedimento in cui il RUP ha anche chiesto a Novareti la produzione di documentazione integrativa, con particolare riguardo ai bilanci *unbundling* degli ultimi due esercizi (vedasi anche la relazione finale del RUP sulla verifica di congruità dell'offerta di Novareti).

Pertanto, ad avviso del Collegio Italgas si muove su un piano astratto non avendo in alcun punto contestato la valutazione di anomalia dell'offerta – avente, peraltro, carattere discrezionale – sulla cui congruità (in tesi) la presunta mancata indicazione degli oneri per la sicurezza avrebbe dovuto/potuto avere una concreta incidenza.

Tutto quanto esposto e rilevato conduce, pertanto, alla reiezione del complessivo primo motivo.

C.2. – Con il secondo motivo – anch'esso potenzialmente escludente – Italgas deduce la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, che il disciplinare sanziona espressamente con l'esclusione dalla gara (punto 3.2).

In particolare, si prescrive a tal fine di inserire ogni elaborato che presenti informazioni ed elementi di carattere economico e finanziario in busta separata con la dicitura "*BUSTA 2 – Documentazione costituente offerta tecnica riportante elementi e informazioni di carattere economico e finanziario*": Italgas fa, quindi, riferimento all'inserimento nella busta 1 del documento "risultato dell'analisi costi-benefici", che parrebbe avere un contenuto economico in quanto riconducibile al punto 2.1 della dichiarazione contenuta nella sezione dei contenuti economici.

La doglianza – come eccepito dalla difesa della PAT – presenta un contenuto generico e, come tale, inammissibile; e, in ogni caso, è anche infondata.

Deve innanzitutto osservarsi che Italgas ha specificato tale motivo potenzialmente escludente con la memoria depositata il 21 aprile 2026, che non risulta essere stata

notificata quale motivo aggiunto; sicché, sussistono seri dubbi – a fronte della genericità del motivo dedotto "al buio" con il ricorso introduttivo – sulla ritualità di una censura, sostanzialmente articolata per la prima volta avverso il documento oggetto di ostensione, ma non contenuta in un motivo aggiunto (come peraltro preannunciato con lo stesso motivo introduttivo).

Ciò premesso in rito, il motivo non convince neanche nel merito.

Va a tal fine richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica secondo cui:

- "*il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta*" (Consiglio di Stato, Sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789; in senso analogo, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2020, n. 5370, con riferimento ad un documento che conteneva il computo metrico estimativo per un impianto).

Va anche chiarito che l'analisi costi-benefici, depurata da dati economici afferenti a costi e ricavi, costituisce un elemento necessario per la valutazione del piano degli investimenti, con particolare riguardo alla giustificazione in merito alla fattibilità tecnico economica degli interventi proposti (v. art. 15 del D.M. n. 226/2011).

Nel caso di specie Italgas – all'esito dell'esame di detto documento – non ha indicato con precisione quali sarebbero i dati economici che avrebbero potuto consentire alla commissione tecnica di conoscere in anticipo i contenuti dell'offerta economica; limitandosi ad indicare la presenza dei TIR (Tasso Interno di Rendimento) associati

ad ogni investimento, ma senza spiegare come la commissione tecnica avrebbe potuto esserne condizionata nella sua valutazione.

Convince la difesa di Novareti nella parte in cui fa riferimento alle voci che compongono l'offerta economica, rispetto alle quali non si comprende, né Italgas lo spiega, in che modo i valori percentuali indicati nel documento avrebbero potuto consentire alla commissione di risalire ad elementi dell'offerta economica, la quale – come si evince dal punto 1) del disciplinare – si basa su parametri distinti rispetto al risultato dell'analisi costi benefici.

Non persuade, per contro, la replica di Italgas, in quanto – correggendo in parte il tiro – afferma che "*non ha sostenuto che il TIR contenuto nel documento PSI.D.5 consentisse di anticipare i valori rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta economica per i sub-criteri economici A.1-A.6.*" (punto 13); e che "*proprio la presenza del TIR per ciascun intervento cui è associato il relativo valore consente alla Commissione di percepire, già nella fase di valutazione dell'offerta tecnica, il grado di convenienza economica delle singole proposte progettuali*" (punto 13); e, tuttavia – ferma la genericità dell'assunto – la convenienza economica era oggetto di valutazione, in termini di fattibilità e sostenibilità dell'intervento proposto.

Pertanto, anche il secondo motivo, potenzialmente escludente, non può essere accolto.

C.3. – Con il terzo motivo Italgas si duole dell'attribuzione di un punteggio inferiore a quello che le spetterebbe con riferimento al criterio C.2.2., n. 2, volto a premiare – nell'ambito del criterio C.2 "Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, per un punteggio massimo di 20 punti" – la "*Valutazione degli interventi di realizzazione di nuove reti ed impianti per la distribuzione del gas in comuni non metanizzati*" (Tab. 2.2), con particolare riferimento alla "*scelta degli investimenti proposti [secondo] una logica di ottimizzazione tecnico-economica*" (n. 2).

Evidenzia, quanto all'interesse sotteso a tale censura, che la corretta applicazione di tale formula avrebbe comportato l'assegnazione a Italgas di un punteggio aggiuntivo pari a 0,993 punti, con l'aggiudicazione in favore della predetta essendovi uno scarto tra le due concorrenti di soli 0,273 punti; fornendo a tal fine la relativa prova di resistenza.

Assume, in particolare, che, con riferimento al parametro "PDR_POT_MAX_off" – indicante il numero di PDR (utenze) potenziali dell'offerta migliore riferiti a quei Comuni per i quali l'offerente si impegna a svolgere il servizio di distribuzione – la commissione avrebbe erroneamente utilizzato il valore riferito all'offerta di Novareti quale "migliore offerta", che ha offerto il servizio in 44 comuni, mentre avrebbe dovuto utilizzare il valore di PDR offerto da Italgas.

Impugna cautelativamente la formula prevista dal disciplinare e concretamente applicata, se interpretata nel senso fatto proprio dalla commissione, in quanto la valutazione prettamente qualitativa sul livello di ottimizzazione non sarebbe rapportata alla specifica offerta da valutare.

Va precisato che nello stesso senso si pone Novareti con il motivo III.1 del ricorso incidentale, deducendo la manifesta illogicità della stessa formula – se intesa nel senso prospettato da Italgas – in quanto frustrerebbe l'obiettivo di premiare la migliore combinazione tra efficienza e diffusione del servizio, e finirebbe per premiare con il massimo punteggio la scelta opportunistica del concorrente che ha delimitato (quanto a estensione) l'offerta sul piano territoriale sfruttando la maggiore densità di utenze e, quindi, il miglior rapporto metri/PDR.

La prospettazione di Italgas – anche alla luce delle convincenti deduzioni della PAT e di Novareti – non può essere accolta.

Invero, sebbene la censura principale sia abilmente formulata – e si basi sull'interpretazione letterale della seconda parte della formula limitatamente all'inciso

"*riferiti a quei Comuni per i quali l'offerente si impegna a svolgere il servizio di distribuzione"* – ritiene tuttavia il Collegio che le difese della PAT colgano nel segno.

In tema di interpretazione della *lex specialis* di gara, è stato rilevato che la tutela dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all'interpretazione sistematica delle varie clausole; e che "…*Il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, gicchè il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.*

Con la regola codificata nell'art. 1363 c.c., è stato introdotto il canone della totalità, ossia dai singoli elementi di cui l'atto è formato si ricava il senso del tutto e, nello stesso tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante…" (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2026, n. 4744).

Nel caso in esame, la PAT – e la commissione tecnica nella nota (pure impugnata) del 23 gennaio 2026, di riscontro all'istanza di autotutela di Italgas – ha evidenziato innanzitutto che con il parametro PDR_POT_MAX_off (numero di PDR potenziali dell'offerta migliore *riferiti a quei Comuni per i quali l'offerente si impegna a svolgere il servizio di distribuzione*) la stazione appaltante ha inteso valorizzare il valore massimo assoluto di utenti raggiungibili valutato tra le offerte presentate, al fine di premiare la massima penetrazione territoriale del servizio.

In tale ottica, l'interpretazione di tale parte del disciplinare va effettuata in modo sistematico, e coerente con una visione di sistema del complessivo criterio, nella

logica non solo del profitto del singolo operatore economico, ma del perseguimento dell'interesse generale, venendo in rilievo la concessione di un servizio pubblico.

Osserva in particolare il Collegio che – come evidenziato dalla PAT anche con un esempio pratico – il risultato cui perviene la prospettazione di Italgas, se seguita fino in fondo, presenta profili di irragionevolezza e condurrebbe ad esiti intrinsecamente contraddittori, in quanto finirebbe per premiare il concorrente che ha raggiunto il minor numero di PDR e, pertanto, in definitiva, finirebbe per assegnare un punteggio maggiore ad un'offerta complessivamente meno performante.

In tal senso, convince anche la motivazione con la quale il Presidente della commissione tecnica ha respinto l'istanza di autotutela presentata da Italgas (v. nota del 23 gennaio 2026, in atti), evidenziando altresì che, nella materia in questione l'utilizzo dell'acronimo MAX è sempre stato riferito alla migliore offerta tra quelle presentate, rinviando all'allegato P al d.P.R. n. 207/2010, con un profilo della motivazione non censurato specificamente da Italgas.

Tale diniego di autotutela corrobora la correttezza della ricostruzione effettuata dalla PAT sul piano dell'interpretazione logico-sistematica della legge di gara, e del sotteso interesse pubblico volto a premiare l'operatore economico che si impegni in misura maggiore ad estendere il servizio di distribuzione del gas nelle aree non metanizzate.

Sotto tale profilo, pertanto, non convince Italgas nella parte in cui fa riferimento all'ottimizzazione tecnico-economica intesa nel senso del massimo profitto per il concorrente, in quanto – se è indubbio che l'operatore economico persegua la massimizzazione del profitto – la p.a., dal canto suo, persegue un interesse generale alla massima estensione possibile del servizio, anche in termini di PDR, e non solo di estensione del servizio ai Comuni.

E, in tal senso, si pone la combinazione tra i due fattori della formula matematica: l'uno – (m/PDR_MIN_off) / (m/PDR_off) – volto a premiare l'efficienza dell'offerta tecnica e, dunque, il progetto più performante dal punto di vista della capacità di

raggiungere le utenze in base ai prospettati percorsi della rete; l'altro – (PDR_POT_LG) / (PDR_POT_MAX_off) – teso a valorizzare il raggiungimento del maggior numero di utenze e, quindi, l'offerta territorialmente più ampia, con il valore, unico e assoluto, della migliore offerta sotto tale specifico profilo.

Pertanto, del tutto correttamente la commissione ha utilizzato il valore relativo ai PDR potenziali indicati da Novareti (15.182 PDR), scongiurando, altresì, il rischio di una valutazione di ciascun concorrente in base ad un diverso denominatore.

Chiarito quanto sopra, non si riscontra neppure l'asserita duplicazione del sub criterio C.2.2, n.3, in quanto – mentre, come chiarito, il sub criterio C.2.2., n. 2 ha l'obiettivo di premiare il maggior numero di utenze raggiunte in ciascun comune – il sub criterio C.2.2., n.3, valorizza la maggiore estensione territoriale e, quindi, la proposta che raggiunge il maggior numero di comuni per i quali si prevede l'estensione in quanto da metanizzare.

Viene, pertanto, in rilievo una combinazione di tutti i criteri, e in tale ottica va intesa l'interpretazione e l'applicazione che correttamente ne ha fatto la commissione tecnica.

In sintesi, e per concludere su tale censura, ad avviso del Collegio Italgas anche con le ulteriori difese si limita a ripercorrere il suo iniziale ragionamento senza scalfire in modo convincente il ragionamento della PAT – supportato dall'esaustiva risposta, non specificamente censurata, del presidente della commissione tecnica – che dimostra come solo una lettura logico-sistematica dell'intera formula conduce ad un esito non contraddittorio. Il terzo motivo deve, quindi, essere respinto.

C.4. – Con il quarto motivo Italgas si duole dell'utilizzo, da parte della commissione tecnica, di un file relativo all'offerta tecnica, avente una denominazione in parte diversa da quella del file oggetto di esame.

E', in particolare, accaduto che la commissione, con riferimento al documento *PSI.R.3_Ottimizzazione Tecnico Economica.pdf.p7m*, ha individuato un documento sottoscritto digitalmente ma non leggibile in quanto protetto da password.

Sempre nel corso della seduta, seguendo lo stesso percorso, ha riscontrato "*nell'hard disk riportante la dicitura "Copia", un file riportante la medesima denominazione "PSI.R.3_Ottimizzazione Tecnico Economica.pdf.p7m", rilevando che anche lo stesso risulta non leggibile in quanto protetto da password*" (v. punti 31 e 34 dei verbali del 30 agosto 2024 e del 2 settembre 2024).

Poi, come si evince dal punto 36) del verbale del 30 agosto 2024, "*nell'hard disk non riportante la dicitura "Copia", il concorrente NOVARETI S.P.A. ha presentato una copia non firmata digitalmente, in formato .pdf, della documentazione relativa all'offerta tecnica. Seguendo il corrispondente percorso tra le cartelle relative all'offerta tecnica in formato .pdf, riscontra, nella cartella Offerta tecnica Novareti PSI\Dati in chiaro\01_PDF\03_PSI\PSI.R\PSI.R.3, un unico file denominato ""PSI.R.3_Razionali di ottimizzazione Tecnico Economica*".

È, quindi, accaduto che – a fronte dell'invio da parte di Novareti della password per aprire il documento in questione – il Presidente ha ritenuto di non utilizzare tale password in quanto ritenuta un elemento integrativo trasmesso dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non riscontrabile nell'originaria offerta tecnica del concorrente (v. punto 8 del verbale del 12 settembre 2024).

È stato, invece, riscontrata nella documentazione presentata da Novareti la presenza "*del documento "PSI.R.3_Razionali di ottimizzazione Tecnico Economica.pdf", nell'hard disk non riportante la dicitura "Copia" presentato da NOVARETI S.P.A., nella copia non firmata digitalmente, in formato .pdf, della documentazione relativa all'offerta tecnica, seguendo il corrispondente percorso tra le cartelle relative all'offerta tecnica in formato .pdf e pertanto nella cartella Offerta tecnica Novareti*

PSI\Dati in chiaro\01_PDF\03_PSI\PSI.R\PSI.R.3" (v. punto 9 del verbale del 12 settembre 2024).

A fronte di tale elemento e in riscontro ad apposita richiesta della stazione appaltante, Novareti ha evidenziato la presenza della password per mero errore nella catena di formazione del documento, inviando la stessa password per la visione in chiaro del documento; al contempo rappresentando l'identità di contenuto della documentazione contenuta nella cartella denominata "01_PDF" (v. comunicazione del 6 settembre 2024).

Ciò premesso e chiarito – e ferma la possibilità per il seggio di appurare la perfetta coincidenza tra i due documenti aventi la stessa codifica – il punto in contestazione attiene alla decisione del seggio di fare regolarizzare a Novareti la copia, non sottoscritta digitalmente, di documento avente una denominazione leggermente diversa (v. punti 9 e 11 del verbale).

Deve anche precisarsi che Italgas ha dichiaratamente proposto tale motivo in base a quanto risulta(va) dai verbali di gara, non avendo in quella fase temporale conoscenza del contenuto del documento in questione (avente la denominazione leggermente diversa); presumendo, pertanto, che lo stesso potesse presentare un contenuto diverso e, come tale, non valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio per vari sub criteri (per le voci C.2.1 n. 2 e n.6; C.2.2 n.6; C.4. da n. 1 a n. 7).

Pertanto, la censura – per come prospettata con il ricorso introduttivo – non è fondata ed è dubbia finanche la sua ammissibilità, in quanto ulteriormente articolata solo con memoria non notificata.

Osserva il Collegio che rispetto a tali sub criteri – per i quali Italgas lamenta l'assegnazione di un punteggio elevato in base al documento che sarebbe stato illegittimamente regolarizzato – il relativo punteggio attiene agli interventi di estensione e potenziamento della rete, oltre che alla realizzazione di nuove reti e impianti: il motivo, pertanto, avrebbe dovuto essere ulteriormente sviluppato una volta

reso noto il contenuto del file, e tuttavia Italgas non ha articolato alcuna ulteriore specifica censura.

Deve in ogni caso rilevarsi l'infondatezza della prospettazione, in quanto – una volta chiarito che i due documenti (di cui si assumeva ipoteticamente un differente contenuto) si trovavano nella medesima sottocartella del medesimo percorso (di cartelle, sottocartelle e file della busta 1) e presentavano lo stesso Codice (PSI.R.3) – non sussiste alcuna modifica *ex post* dell'offerta tecnica in quanto il documento faceva parte della documentazione di Novareti; e le modalità concrete di soccorso hanno garantito l'immodificabilità del documento inviato per la sottoscrizione (in quanto firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Appalti così inviato a Novareti).

Va in particolare rilevato che:

- Novareti aveva inserito – nell'hard disk non riportante la dicitura "Copia" – una copia non firmata digitalmente, in formato pdf, della documentazione relativa all'offerta tecnica (quindi, non del solo documento contestato); sicché il seggio di gara, seguendo il corrispondente percorso, ha riscontrato il file avente la stessa codifica.

- Novareti ha versato in atti sia la copia del file erroneamente protetto dalla password ("PSI.R.3_Ottimizzazione Tecnico Economica"), adesso leggibile, seppure versato in atti quale copia, con attestazione di conformità del legale rappresentante; sia, la copia pdf avente una denominazione leggermente diversa ("PSI.R.3_Razionali di ottimizzazione Tecnico Economica"), evidenziando e documentando l'identità contenutistica dei due documenti.

A fronte della contestazione, da parte di Italgas, sull'utilizzabilità della documentazione versata in atti sia dalla PAT che da Novareti, va rilevato che al documento depositato dalla PAT – sul quale il seggio ha ammesso la regolarizzazione della sottoscrizione – risultano apposte due firme digitali: la prima, il 12 settembre

2024, dal Dirigente; la seconda, il 16 settembre 2024, apposta dal rappresentante di Novareti in riscontro al soccorso istruttorio.

Detto documento, poi, quanto al contenuto, ha come titolo "Ottimizzazione tecnico-economica", e codifica "PSI.R.3" e porta la data del 31 maggio 2024; data da ritenersi certa, in quanto lo stesso documento è stato poi firmato digitalmente come sopra precisato, con modalità tali da assicurare che non potesse essere alterato nei contenuti (v. verbale del 12 settembre 2024).

Pertanto, una volta appurato che tale documento era parte integrante dell'offerta tecnica presentata da Novareti – sicché, non vi è stata alcuna inammissibile sostituzione della documentazione tecnica a suo tempo presentata – Italgas non censura minimamente la valutazione del seggio in relazione al contenuto del documento esaminato.

Non sussiste pertanto la lamentata violazione dell'art. 101 del d. lgs. n. 36/2023, in quanto il documento oggetto di valutazione era stato regolarmente presentato e inserito nella documentazione dell'offerta tecnica, fatta eccezione per la regolarizzazione della firma, prevista dal disciplinare e non contestata da Italgas.

Tale dato, unitamente all'identico Codice inserito, e alla copia versata in atti da Novareti del documento protetto da password, con attestazione di conformità del legale rappresentante – rende ragionevolmente attendibile l'univocità della documentazione, fermo restando che tale profilo risulta recessivo rispetto alla ritenuta legittimità del disposto soccorso istruttorio.

Conclusivamente, tale censura – che assume il documento protetto dalla password sia "*l'unico documento dell'offerta tecnica di Novareti riferito all'ottimizzazione tecnico economica della rispettiva offerta*" (v. memoria del 30 giugno) – è da disattendere, in quanto smentita dal contenuto del documento di cui è stata regolarizzata la firma; contenuto al quale Italgas non fa il minimo riferimento.

C.5. – Con il quinto motivo, dedotto in via subordinata, Italgas deduce il difetto di istruttoria e la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Muove dalla premessa sull'incertezza in ordine ai documenti caricati su Google Drive a disposizione dei componenti della commissione tecnica, adombrando il dubbio che non siano stati caricati tutti i file relativi alle offerte tecniche.

Osserva innanzitutto il Collegio che la censura è formulata in via dubitativa e generica e, pertanto, è dubbia la sua ammissibilità; così come resta su un piano dubitativo il profilo, pure adombrato, della possibile violazione del principio di segretezza delle offerte in relazione alla possibile visualizzazione delle stesse da parte di terzi.

Ciò premesso, deve rilevarsi sul piano della trasparenza delle operazioni di gara, che:

- come si evince dal punto 6 del disciplinare di gara (svolgimento delle operazioni di gara) – e dall'esame dei verbali – i concorrenti avevano facoltà di assistere alla seduta da remoto, con relativa comunicazione via pec delle sedute successive almeno due giorni prima della data fissata (pag. 74 del disciplinare);
- dall'esame dei verbali della commissione tecnica si evincono le concrete modalità di consegna e conservazione consistenti nella consegna – ad ogni riunione – da parte di APAC del plico contenente le buste 1; plico che poi veniva richiuso e restituito ad APAC per la conservazione in cassaforte, "con modalità atte a garantirne l'immodificabilità e la segretezza" (v. verbali 2, 3 e 4).

Inoltre, come si evince dal verbale n. 5 – in relazione alla necessità di una prima valutazione individuale per snellire l'attività, a causa della mole dei documenti – a tal fine "*il Presidente della Commissione tecnica richiede che i segretari verbalizzanti provvedano a rendere disponibile ai membri della Commissione tecnica la documentazione presentata dai concorrenti Italgas Reti S.p.A. e Novareti S.p.A. La predetta condivisione verrà effettuata mediante la piattaforma informatica in uso da parte dell'Amministrazione (Google Drive), tale da garantire i necessari requisiti di sicurezza e protezione dei dati*…

"*Dopo aver provveduto al caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica, il plico contenente l'offerta tecnica viene richiuso e restituito ad APAC, per la conservazione in cassaforte, con le modalità adatte a garantirne l'immodificabilità e la segretezza*";

- si è dato atto che "*la busta comprendente il plico contenente i supporti magnetici rinvenuti per entrambi i concorrenti nelle rispettive BUSTE 1 (n. 2 supporti USB per il concorrente ITALGAS RETI S.P.A.; n. 2 hard disk per il concorrente NOVARETI S.P.A.) ed il plico formato dal seggio alla conclusione della prima seduta di gara, contenente le BUSTE 2 presentate dai due concorrenti, sono stati custoditi nella cassaforte del Servizio Appalti; di questi, il plico contenente le BUSTE 2 presentate dai concorrenti rimane custodito nella medesima cassaforte, mentre la busta comprendente il plico contenente i supporti magnetici rinvenuti per entrambi i concorrenti nelle rispettive BUSTE 1 è stata da lì tratta immediatamente prima della presente seduta di gara*" (v. verbale della settima seduta pubblica, del 12 settembre 2024; e verbale dell'ottava seduta pubblica di gara, del 26 settembre 2024, e l'allegata Tabella A, in atti, contenente l'elenco dei numerosi documenti rinvenuti nella Busta 1, offerta tecnica).

Ne consegue che la commissione tecnica ha seguito una precisa procedura di caricamento della documentazione presentata dai due concorrenti per la parte relativa all'offerta tecnica, come risulta dai verbali, i quali – oltre ad essere assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, di quanto attestato (anche) in ordine al caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica – non risultano comunque sostanzialmente contestati.

Sotto tale profilo, non coglie pertanto nel segno la deduzione di Italgas secondo cui il verbale non potrebbe fare fede di quanto non è attestato, per la semplice considerazione che il seggio di gara ha dato atto del caricamento dei documenti, di

entrambi i contendenti, dell'offerta tecnica, poi del resto esaminati nei loro contenuti nelle successive sedute.

Va, invero, rilevato per completezza che – come si evince dal verbale n. 12 (v. allegato al ricorso incidentale di Novareti) – la commissione tecnica ha effettuato una valutazione puntuale della corposa documentazione presentata dalle due contendenti; circostanza (non contestata) che conferma indirettamente la completezza di quanto caricato nella piattaforma ed esaminato dall'organo tecnico.

Pertanto, anche tale doglianza deve essere respinta, con superamento delle istanze istruttorie aventi carattere esplorativo.

C.6. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso principale promosso da Italgas, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

D. – Va a questo punto esaminato il ricorso per motivi aggiunti, con il quale Italgas tende a fare ridurre il punteggio di Novareti in relazione a taluni sub-criteri, rispetto a ciascuno dei quali – essendovi uno scarto tra le contendenti di soli 0,273 punti – l'eventuale accoglimento potrebbe comportare l'aggiudicazione a Italgas.

Tale gravame aggiuntivo non è fondato.

D.1. – Il primo motivo aggiunto – con cui deduce il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la disparità di trattamento – non persuade.

D.1.1. – Con un primo profilo di tale doglianza Italgas si duole dell'assegnazione del massimo punteggio a Novareti per il sub criterio C.1.8 avente il seguente oggetto: "*È stata valutata la fattibilità tecnica dell'immissione nella rete di distribuzione di gas rinnovabile (capacità ricettiva, flessibilità, ecc.)*".

Contesta, in sintesi, che Novareti avrebbe sì tenuto conto della possibile immissione in rete di idrogeno, oltre che di bio-metano, ma non avrebbe effettuato tale analisi di fattibilità sull'idrogeno a causa della non determinabilità degli effetti derivanti dalla differente densità energetica, e della mancanza di elementi di dettaglio sulle reti esistenti: Novareti avrebbe quindi presentato un'analisi dell'assetto di rete incompleta.

La prospettazione non può essere accolta.

Deve innanzitutto premettersi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di appello, "*…la valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione attraverso l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Se è assodato che il Giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla P.A. nelle valutazioni ad essa riservate. Pertanto, se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi quando il risultato a cui è giunta l'Amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato (Cons. Stato, n. 3162 del 2026)…*" (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 2026, n. 4818; nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9509; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 novembre 2025, n. 9228; su analogo punto, Cons. Stato n.5370/2020 cit.).

Applicando tali principi al caso in esame, deve innanzitutto rilevarsi che Italgas tende a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'organo tecnico a ciò preposto, entrando nel merito di valutazioni tecnico-discrezionali che – se non manifestamente irragionevoli – non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità; ipotesi che non si rinviene nel caso di specie, né è specificamente dedotta, *a fortiori* in un contesto altamente specialistico con soluzioni che rientrano nel margine di opinabilità della scienza e della tecnica.

In ogni caso – e prendendo le mosse dal sub criterio C.1.8, che richiede una valutazione di "*fattibilità tecnica dell'immissione nella rete di distribuzione di gas rinnovabile*" – si osserva che: a) tale sub criterio era teso ad accertare che l'operatore economico avesse effettuato una valutazione sulla "fattibilità tecnica" dell'immissione

in rete di distribuzione di gas rinnovabile – quindi, anche e non solo una verifica sull'idrogeno – con riguardo alla capacità ricettiva e alla flessibilità (v. disciplinare di gara); b) dall'esame dell'offerta tecnica di Novareti tale analisi risulta essere stata concretamente effettuata, come accertato dalla commissione tecnica (v. verbale n. 12), e a tale adempimento il seggio ha correttamente assegnato il punteggio.

Il riferimento alla valutazione di fattibilità tecnica dell'immissione di gas rinnovabile, in relazione al biometano, si evince – oltre che dall'offerta tecnica (PSI.D.1.0) – anche dal documento PSI.R.2.1.3, una parte del quale è dedicata al blending del gas naturale con l'idrogeno (v. paragr. 2.3 e 3.1); nonché, dal documento PSI.R.2.1.5 ("Stima potenziale di immissione di gas rinnovabile").

La censura pertanto, non coglie nel segno, in quanto si limita a indicare singole parti dell'offerta tecnica, a fronte di un sub criterio che richiedeva al concorrente di avere valutato la fattibilità tecnica dell'immissione in rete di "gas rinnovabile"; adempimento obiettivamente effettuato da Novareti, oggetto di apposito esame da parte della commissione tecnica; sicché – come risulta anche dalle ulteriori difese – Italgas continua a sovrapporre la propria personale valutazione a quella resa dalla commissione tecnica sull'analisi fatta da Novareti, che – nei limiti della opinabilità e delle conoscenze tecniche – ha fornito la propria proposta prudenziale sull'immissione di idrogeno, che l'organo tecnico ha valutato senza che risultino indici sintomatici di manifesta irragionevolezza.

Per quanto attiene all'adombrata disparità di trattamento, per consolidato orientamento tale figura sintomatica dell'eccesso di potere "*presuppone, per il suo apprezzamento, una perfetta identità delle situazioni poste a raffronto, la cui prova deve essere fornita dalla parte interessata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 10 giugno 2024, n. 5157; id., 22 maggio 2024, n. 4549; Sez. V, 23 aprile 2024, n. 3718; id., 8 gennaio 2024, n. 256; id., 9 novembre 2023, n. 9629; Sez. III, 18 marzo 2024, n. 2569; Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 1005; id., 5 marzo 2013, n. 1298; Sez. VII, 28 dicembre*

2023, n. 11282; id., 23 marzo 2023, n. 2959), a prescindere dal fatto che la sola diversità di trattamento non vale a dimostrare di suo il vizio di eccesso di potere (C.d.S., Sez. II, 28 novembre 2023, n. 10181)…" (Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2026, n. 203, espressione di un consolidato orientamento che richiede l'allegazione e la prova dell'assoluta identità di situazioni di fatto e della conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato: tra le tante, anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2025, 10355; Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6269).

Nel caso in esame – in disparte quanto rilevato sulla valutazione da effettuare in generale sul "gas rinnovabile" (e non necessariamente sull'idrogeno) – parte ricorrente non ha fornito la prova dell'assoluta identità di situazioni e della conseguente assoluta irragionevole diversità nel trattamento riservatole; e tanto, anche considerando il carattere tecnico specialistico della materia specifica, e il margine di apprezzamento tecnico-discrezionale riservato alla commissione in relazione a opzioni tecniche, e potenziali soluzioni tutte percorribili.

D.1.2. – Con un secondo profilo del primo motivo Italgas si duole della presunta erronea assegnazione del punteggio per il sub criterio C.1.10, relativo alla "*Completezza e chiarezza della relazione tecnica e relativi allegati a descrivere i risultati della verifica*": deduce, in particolare, l'invalidità derivata dalla presunta erronea assegnazione del punteggio per il sub criterio C.1.8, in quanto la suddetta relazione non sarebbe "ottima" perché priva dell'analisi relativa all'immissione di idrogeno nella rete esistente.

La reiezione del primo profilo della doglianza comporta la reiezione anche di tale secondo profilo.

Osserva del resto il Collegio che – in presenza, obiettivamente, dell'analisi sulla fattibilità tecnica dell'immissione di idrogeno in rete – viene ancora una volta in rilievo la valutazione tecnica della commissione, non sindacabile da questo Giudicante

se non nelle ipotesi, non rinvenienti nel caso in esame, di manifesta illogicità e irragionevolezza.

D.2. – Anche il secondo motivo aggiunto non può essere accolto.

Con tale doglianza Italgas assume che la commissione avrebbe assegnato all'offerta tecnica di Novareti un punteggio errato, e superiore a quello dovuto, con riferimento al sub-criterio C.4.2, relativo agli "*interventi finalizzati a incrementare la possibilità di iniezione, distribuita lungo le reti di distribuzione, di gas naturale*".

Sostiene, in particolare, Italgas che Novareti non avrebbe offerto alcuna proposta di intervento volta all'adeguamento delle infrastrutture esistenti per l'immissione di idrogeno, prospettando solo scenari futuri; e fa riferimento ai documenti "*PSI.D.5.3_Descrizione interventi di innovazione tecnologica*" e "*PSI.R.2.1.5_Stima Potenziale immissione di gas rinnovabile*".

Anche tale doglianza non è fondata.

Va innanzitutto riportato il criterio e il sub criterio di riferimento, il quale afferisce alla "Innovazione tecnologica applicata al sistema di distribuzione" (C.4.); e, quanto al sub criterio C.4.2, si fa riferimento alla "*Affidabilità dei metodi e strumenti per la gestione ottimizzata delle reti proposti nell'offerta tecnica: interventi finalizzati a incrementare la possibilità di iniezione, distribuita lungo le reti di distribuzione, di gas rinnovabile*

a) adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica dei medesimi interventi;

b) giustificazione solo parziale;

c) giustificazione insufficiente.

Detto sub criterio richiede, pertanto, un'adeguata giustificazione sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi finalizzati ad incrementare l'introduzione di "gas rinnovabile": pertanto, sia di biometano, che di idrogeno.

Anche su tale aspetto correttamente la commissione tecnica – alla luce dell'ampiezza del sub criterio C.4.2 – ha assegnato il massimo punteggio all'esito dell'esame degli elaborati presentati da Novareti (v. verbale n. 12, pagine 14 e 15): l'organo tecnico ha, in sintesi, valutato nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica le due proposte, il cui differente approccio non esclude di per sé la meritevolezza del massimo punteggio ad entrambe; né, d'altro canto, Italgas chiarisce per quale ragione – se non la migliore soluzione asseritamente da lei proposta – due approcci diversi, in un settore con profili altamente specialistici ed innovativi, dovrebbero meritare due punteggi differenti solo perché aventi un *focus* sul potenziale incremento di iniezione di un diverso gas rinnovabile.

Come si evince, in particolare, dal documento PSI.R.2.1.5 depositato in giudizio da tutte le parti, Novareti ha presentato le iniziative volte a favorire l'immissione del biometano, con un approfondimento volto a identificare gli impianti di produzione di tale gas naturale, esistenti o futuri, da allacciare ad impianti di distribuzione, previa valutazione della capacità di assorbimento da parte della rete di distribuzione, in coerenza con l'analisi proposta dal PEAP ("Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030", integrando tali evidenze con il database degli impianti nazionali proveniente da "AtlaImpianti", e con un approfondimento anche per gli impianti potenziali per la produzione di biometano con riferimento alle aree individuate dal PEAP (v. documento in atti).

Per quanto attiene all'idrogeno, dalla stessa relazione risulta che Novareti ha già sviluppato uno studio di dettaglio per valutare l'impatto del trasporto di idrogeno sugli asset dell'infrastruttura di distribuzione, tenendo conto dell'impatto sugli asset, e dell'impatto fluidodinamico; sicché – contrariamente a quanto asserito da Italgas sulla futura verifica di compatibilità della rete esistente – Novareti ha già indicato le estensioni di rete H2 Ready e, pertanto, già compatibili con l'immissione di idrogeno.

Pertanto, tutto quanto proposto è stato vagliato dall'organo tecnico, che lo ha ritenuto meritevole dell'assegnazione del massimo punteggio, con una valutazione tecnico discrezionale esente da profili (neppure specificamente denunciati) di manifesta illogicità, a fronte dell'approccio di Italgas che – oltre a discostarsi dall'ampiezza del sub criterio, che fa riferimento al "gas rinnovabile" – cerca di sovrapporre, in maniera inammissibile, il suo giudizio sui documenti tecnici a quello reso dalla commissione.

Sicché – nei limiti in cui questo Giudicante può sindacare le valutazioni discrezionali rese dalla Commissione – non si riscontra alcun indice sintomatico del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o di travisamento dei fatti.

Va, per completezza, rilevato che Italgas deduce anche la disparità di trattamento attraverso una comparazione tra la sua offerta e quella di Novareti; e, tuttavia, tale profilo non può trovare ingresso in quanto – a prescindere dalla circostanza per cui molte parti del documento Italgas sono oscurate – risente della prospettazione già disattesa e non tiene conto della possibilità di un differente approccio dei due operatori economici (v. documento di offerta denominato "*C4.0 -Iniziative di innovazione tecnologica -affidabilita e fattibilita tecnico-economica –SECRET*").

Ne consegue che non sussiste alcun indice sintomatico dell'eccesso di potere per disparità di trattamento.

D.3. – Con il terzo motivo aggiunto Italgas deduce l'erronea assegnazione del punteggio per quanto attiene al sub criterio C1.4, relativo alla "*Estensione della simulazione nel tempo della verifica di rete: a) la verifica è stata effettuata solo con i consumi attuali; b) anche con i consumi previsti a fine concessione*".

D.3.1. – Sotto un primo profilo sostiene che la commissione non si sarebbe accorta di errori nelle verifiche condotte da Novareti, come risulterebbe dagli elaborati prodotti a corredo dell'offerta tecnica; così assegnandole il punteggio massimo di 0,45.

Muove dalla premessa secondo cui tale sub criterio attiene alla verifica volta a esaminare la pressione di fornitura del gas distribuito in condizioni di normale

funzionamento; e che – in base alla norma UNI 11323:2016 – la conformità della pressione di fornitura implica che i valori rilevati siano compresi nel range 15-28 mbar.

Evidenzia quindi che in diverse parti della rete Novareti avrebbe rilevato valori di pressione di esercizio inferiori a 15 mbar, il che si porrebbe in contrasto con le relazioni sullo stato degli impianti del gestore uscente in cui non sono rilevate criticità.

La censura non convince.

Rileva innanzitutto il Collegio che l'assegnazione dei punteggi attiene alla completezza e all'accuratezza delle verifiche; e il sub criterio C.1.4 – con un indicatore on/off – prevede un differente punteggio in relazione all'estensione della simulazione nel tempo, con la relativa verifica, oltre che con i consumi attuali, anche con quelli previsti a fine concessione.

Sicché, posta tale premessa desumibile dal tenore del disciplinare, non si comprende in che cosa consista l'errore in cui sarebbe incorsa Novareti nell'effettuare la modellazione fluidodinamica e, successivamente, la commissione tecnica nell'assegnare il punteggio; e tanto, anche considerando che Italgas non contesta né che Novareti abbia effettuato tale analisi – sia sull'assetto di rete, sia sull'assetto degli impianti – con tale estensione temporale; né, i risultati in sé della modellazione (peraltro, indicativi di una analisi approfondita), quanto piuttosto un ipotetico non coerente risultato rispetto alla documentazione relativa allo stato dell'impianto fornita in sede di gara.

Pertanto, già sotto tale primo profilo, Novareti ha fornito alla commissione tecnica la documentazione sulle verifiche effettuate in tutte le condizioni previste dal disciplinare, che l'organo tecnico ha valutato nell'esercizio della discrezionalità tecnica; senza che si riscontri – né Italgas lo deduce specificamente – alcun elemento sintomatico del lamentato vizio di eccesso di potere.

Convince, sul punto, la difesa di Novareti nella parte in cui fa riferimento alla simulazione di quanto accadrebbe alla rete se fosse sottoposta ai consumi di picco considerati potenzialmente applicabili nella situazione più sfavorevole; sicché, la premessa da cui muove Italgas – secondo cui i risultati di simulazione fluidodinamica afferiscono all'ipotesi di "normale funzionamento" senza altra specificazione – si rileva un argomento insufficiente in relazione alle simulazioni "con domanda massima dell'utenza"; né, spiega in che misura una o singole discrasie su singoli componenti siano in grado di inficiare la verifica e la simulazione complessivamente condotta, e l'esito complessivo dell'analisi condotta.

In ogni caso, non spiega per quale ragione – a fronte di un'analisi accurata con funzione strettamente diagnostica – la commissione tecnica avrebbe dovuto assegnare un punteggio inferiore, tendendo ancora una volta a sostituirsi all'organo tecnico; né, per quale ragione la circostanza dell'asserita mancata segnalazione di problemi nella rete dovrebbe incidere sulla correttezza delle verifiche effettuate da Novareti.

Si tratta, in definitiva, di prescrizioni della legge di gara che la commissione ha interpretato e applicato con il fisiologico margine di elasticità connesso al grado di elevata complessità dei contenuti delle offerte, in relazione all'analisi nella sua globalità.

D.3.2. – Con un secondo profilo dello stesso motivo aggiunto, Italgas sostiene che l'offerta tecnica di Novareti sarebbe affetta da ulteriori errori "*che inficerebbero la simulazione fluidodinamica del comportamento di alcuni gruppi di riduzione (punti di alimentazione della rete di bassa pressione)*".

La censura, oltre a riferirsi sostanzialmente solo ad un gruppo di riduzione, non è chiaramente dedotta, in quanto – a fronte dei risultati della simulazione, che hanno dato un esito negativo per il gruppo indicato – non si comprende in cosa consisterebbe l'errore in cui sarebbe incorsa Novareti, sempre con riferimento, peraltro, a valutazioni

molto tecniche e ad analisi approfondite, anche con ulteriori sopralluoghi, come si evince da uno dei documenti offerti alla commissione (pag. 52 del PSI.R.2.1.4).

In ogni caso, Italgas non spiega in che modo – a fronte di una corposa analisi involgente numerosi elementi tecnici – tale presunto errore su un singolo gruppo di riduzione avrebbe inciso sulla valutazione tecnico-discrezionale della commissione tecnica.

Pertanto, alla luce di quanto esposto e rilevato, la complessiva doglianza non supera il limite fisiologico dell'opinabilità tecnica, risolvendosi in definitiva nella prospettazione di una diversa valutazione di merito.

D.4. – Con il quarto motivo aggiunto Italgas sostiene che la commissione avrebbe errato nell'assegnazione del punteggio a Novareti per il sub criterio C.3.4 relativo agli interventi proposti di rinnovo degli impianti di protezione catodica.

In particolare, assume che Novareti avrebbe previsto la sostituzione dei cespiti riconducibili agli impianti di protezione catodica indicando una vita utile difforme da quella ritenuta corretta dalla PAT, la quale – all'esito di un apposito quesito – ha agganciato la vita utile di tali impianti a quella della relativa rete di distribuzione.

In questo caso, quindi, tale periodo sarebbe di sessant'anni, ma Novareti avrebbe proposto una vita utile inferiore con argomenti che non avrebbe adeguatamente supportato.

Va innanzitutto rammentato che Novareti ha proposto prudenzialmente un motivo aggiunto con esclusivo riguardo a tale quarto motivo aggiunto dedotto da Italgas: a tal fine, ha impugnato in via cautelativa sia la legge di gara e i chiarimenti resi dalla PAT, ove intesi come vincolanti sulla vita utile della protezione catodica pari a sessant'anni (pari alla vita utile delle condotte da proteggere); sia, in termini analoghi, le Linee Guida di cui al D.M. 20 maggio 2014.

Ciò premesso e chiarito, la prospettazione di Italgas è da disattendere.

Va innanzitutto riportato il sub criterio C.3.4 – relativo al criterio C.3. "*Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti, per un punteggio massimo di 10 punti*" – il quale stabilisce (con massimo punteggio alla voce a) che: "*Gli interventi proposti di rinnovo degli impianti di protezione catodica hanno:*
a) giustificazione nella relazione tecnica e nei suoi allegati sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti e garantiscono la compatibilità con l'immissione di gas rinnovabile
b) giustificazione solo parziale
c) giustificazione insufficiente".

Deve quindi rilevarsi che Novareti nella documentazione tecnica ha spiegato le ragioni di tale diverso approccio, che la commissione ha evidentemente ritenuto tecnicamente condivisibile, in base alle spiegazioni fornite.

Come si evince, in particolare, dalla relazione tecnica nella parte relativa al rinnovo degli impianti di protezione catodica, Novareti ha proposto di rinnovare detti impianti secondo i principi dell'Asset Integrity Management, con il duplice obiettivo di migliorare i livelli di qualità e continuità del servizio e di attenzione alla sicurezza, sia per le persone che per l'ambiente in senso lato.

Contestualmente, ha spiegato le ragioni per cui tecnicamente l'intervallo di sostituzione non si possa basare sulla cd. vita utile convenzionale della infrastruttura di rete, in base all'esperienza pluriennale nel settore, che – come chiarito nella stessa relazione – "*ha infatti dimostrato un deterioramento delle apparecchiature elettriche nonché una perdita di efficienza dei dispersori (e ancor più per gli anodi) in un arco temporale decisamente più ridotto rispetto al traguardo fissato in sede di valorizzazione economica degli interventi ai fini tariffari.*
Per questo motivo è stata individuata una vita utile tecnica pari a 15 anni per gli alimentatori, 25 anni per i dispersori e gli anodi mentre è stata mantenuta la vita utile

convenzionale per l'impianto di telecontrollo, pari a 7 anni" (cfr. relazione in atti, pag. 3).

Ciò premesso, va ribadito che le valutazioni compiute dall'organo tecnico, sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell'alveo della discrezionalità tecnica della P.A. e, come tali sono sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità solo ove emergano indici sintomatici di manifesta irragionevolezza o di travisamento dei fatti; diversamente, il giudice rischierebbe di sovrapporre la propria valutazione al giudizio dell'organo tecnico a ciò preposto.

Nel caso di specie ad avviso del Collegio non sussiste alcun indice sintomatico del lamentato vizio di eccesso di potere e difetto di istruttoria, e Italgas in sostanza tende ancora una volta a sostituirsi all'organo tecnico nella valutazione della adeguatezza della proposta di interventi di rinnovo degli impianti di protezione catodica.

Deve, in particolare, rilevarsi che:

- il sub criterio richiedeva la "giustificazione nella relazione tecnica e nei suoi allegati sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida"; e il riferimento alla vita utile della rete si pone quale dato convenzionale in assenza di diverso approdo tecnico;
- come sopra riportato, Novareti – in assenza di indicazioni specifiche contenute nella legge di gara con riferimento alla vita utile degli impianti di protezione catodica – ha fornito la propria proposta su basi tecniche attendibili (v. doc. PSI.D.3 Sintesi approccio C.3, e la relazione tecnico-descrittiva, prodotti dalla PAT il 24 giugno 2026); e la commissione tecnica risulta avere esaminato la documentazione offerta e la proposta di Novareti ritenendola una soluzione tecnicamente percorribile alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche.

Non convince Italgas, in sede di replica, nella parte in cui sostiene che il D.M. del 2014 – cui rinvia la legge di gara – indicherebbe la vita utile degli impianti di protezione catodica, in quanto tale decreto, oltre a disciplinare ai fini di una stima

economica il valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, non ha un riferimento tecnico alla vita utile della protezione catodica, fatta eccezione per il riferimento agli "impianti di telecontrollo", con vita utile pari a 7 anni (v. pag. 156 delle Linee Guida di cui al D.M.).

Né convince il riferimento alla "procedura comparativa", in quanto non vi era un confronto con applicazione di un parametro stringente.

Per quanto attiene alla nota di chiarimento n. 15, resa dalla PAT sul quesito n. 113 – su cui si basa, in parte, la censura – deve innanzitutto essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla funzione dei chiarimenti, secondo cui gli stessi "*…non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis; possono pertanto rilevare solo se contribuiscono, con una mera operazione di interpretazione del testo - e non già con una integrazione dello stesso - a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso"…*"

(*…omissis…*) *Se la rilevanza dei chiarimenti sul piano ermeneutico deve legarsi all'oggettiva strumentalità degli stessi a chiarire profili di dubbio, senza possibilità di integrazione del senso e della portata della disposizione di gara oggetto di chiarimento, non può condividersene una lettura che ne travalichi al tempo stesso il dato testuale e le finalità perseguite…*" (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2026, n. 3256; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2026, n. 2358; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2025, n. 3189).

Orbene, nel caso di specie, a fronte di una *lex specialis* che non conteneva alcuna indicazione tecnica sulla vita utile della protezione catodica, il chiarimento non avrebbe potuto comportare alcun vincolo per i concorrenti e, al più, avrebbe potuto

fornire ai predetti un criterio orientativo e interpretativo, a maggior ragione in un quadro di disciplina tecnica senza specifiche indicazioni sul punto.

Alla luce di quanto esposto e rilevato, anche tale la doglianza non supera il limite fisiologico dell'opinabilità tecnica, risolvendosi in definitiva nella prospettazione di una diversa valutazione di merito.

Deve, in conclusione, convenirsi con la difesa della PAT sull'insussistenza di elementi di manifesta erroneità, travisamento o contraddittorietà, che possano incidere sulla legittimità della complessiva valutazione tecnica resa dalla commissione, coerente con il complessivo impianto della legge di gara.

E. – Pertanto e conclusivamente, il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, in quanto complessivamente infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

Dal rigetto di tale ricorso consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale (come integrato dai motivi aggiunti) proposto da Novareti.

F. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'elevata complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti:

- rigetta il ricorso principale e i motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale e i motivi aggiunti;

- condanna Italgas Reti S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di Novareti S.p.a. e della Provincia Autonoma di Trento quantificandole in € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**
Maria Cappellano **Alessandra Farina**

IL SEGRETARIO